

Conto corrente bancario - litispendenza penale – esclusione - Domanda restitutoria - accoglimento parziale – cancellazione da centrale rischi – assenza di prova – esclusione (cod. civ., artt. 2049; 2697).

FATTO

Con ricorso in data 14/4/2017 Parte ricorrente ha esposto di essere contitolare, unitamente al marito, di un conto presso una filiale della Parte [resistente]. Su tale conto erano stati effettuati alcuni prelievi non autorizzati da parte di una dipendente della Parte resistente, all'epoca dei fatti funzionaria in servizio presso l'agenzia in cui Parte ricorrente aveva il conto. A seguito di denuncia penale la funzionaria era stata condannata con sentenza di I grado. Sul conto di Parte ricorrente la funzionaria infedele aveva nel tempo effettuato ben sedici operazioni illecite, in relazione alle quali per dodici, per l'importo di € 67.500,00=, la perizia grafologica aveva accertato che erano conseguenza di disposizioni effettuate con l'apposizione di firma apocrifia da parte della funzionaria. Le rimanenti quattro, per complessivo ammontare di € 24.900,00=, erano invece costituite da disposizioni di prelievo in relazione alle quali le firme dei correntisti, pur essendo autentiche, erano state estorte con inganno ai titolari del conto, come accertato dalla sentenza penale di condanna. A fronte del rifiuto di Parte resistente di rimborsare il predetto importo di € 24.900,00=, Parte ricorrente adiva l'ABF chiedendo il rimborso di € 40.000,00=, comprensiva sia della somma capitale originaria che degli interessi e del maggior danno patito. Parte ricorrente chiedeva inoltre che Parte resistente provvedesse alla cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi effettuata dalla funzionaria infedele. A sua volta Parte resistente ha evidenziato che, a seguito della contestazione delle operazioni e della sentenza penale di condanna, ha già provveduto a rifondere l'importo di € 74.000,00= (pari agli € 67.500,00= di cui alle predette dodici operazioni maggiorati per commissioni, oneri e interessi passivi applicati al rapporto di conto), eccependo per il resto in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto vertente su vicenda già sottoposta all'esame dell'A.G., e nel merito l'infondatezza della richiesta restitutoria, ritenendo che i quattro prelievi di cui alla controversia costituiscono condotte ascrivibili al contitolare del rapporto di conto corrente, che ha apposto la propria firma in calce alle disposizioni di prelievo, oltre alla legittimità delle segnalazioni presso la Centrale dei Rischi, in quanto conformi alla situazione contabile del rapporto intestato a Parte ricorrente.

DIRITTO

Occorre in primo luogo constatare, in base alla documentazione in atti, che la sentenza penale di I grado, con cui l'oggi ex dipendente dell'intermediario è stato condannato per i reati di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), risulta essere passata in giudicato, in quanto depositata in data 9/9/2016 ed essendo decorsi i termini per l'impugnazione ex art. 585 c.p.p. Nessuna delle parti del presente giudizio ha infatti dedotto o dato prova che la sentenza, resa peraltro in contumacia della condannata, sia stata oggetto di impugnazione. Da ciò consegue che mancano i presupposti per l'accoglimento della domanda pregiudiziale di litispendenza penale svolta da Parte resistente. Il precedente di Coll. Coord., n. 3961 del 23/11/2012, che la stessa Parte resistente invoca, distingue infatti tra controversie pendenti e controversie già decise con sentenza immodificabile,

ritenendo in questo secondo caso ammissibile il ricorso dall'Arbitro, ovviamente qualora ricorrano le altre condizioni di ricevibilità previste dal Regolamento, come nel caso di specie ricorrono.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la questione debba essere risolta alla luce del criterio di cui art. 2049 c.c. in materia di responsabilità dei padroni e dei committenti, che prevede la responsabilità indiretta dei padroni e dei committenti e, quindi, anche dei datori di lavoro per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (ex multis v. Cass., 8210/2013, relativa a fattispecie di dipendente di banca infedele; Cass., 9027/2009; Cass., 22343/2006). L'applicazione di tale principio si basa, nel caso di specie, sulla valutazione dei fatti di causa accertati con la definitiva pronuncia del giudice penale di I grado, che ha accertato la sussistenza del reato di truffa. Da qui l'irrilevanza e l'irricevibilità dell'eccezione, svolta da Parte resistente, relativa al supposto concorso di colpa della Parte ricorrente.

In base al principio espresso lo scrivente Collegio ritiene di dover parzialmente accogliere la domanda restitutoria di Parte ricorrente, ovvero nella misura della somma capitale di € 24.900,00= oltre interessi dalla data del fatto al saldo, non risultando provate le ulteriori voci di danno lamentate da Parte ricorrente fino alla concorrenza dei chiesti € 40.000,00=.

Quanto alla richiesta di cancellazione del nominativo di Parte ricorrente dalla Centrale Rischi, si rileva che il ricorso presentato non specifica la ragione sottostante la ritenuta illegittimità della segnalazione, e non allega nemmeno prova alcuna da cui risulti la detta segnalazione. Sul punto l'orientamento dell'Arbitro è univoco nel prevedere che incombe su chi lamenta un pregiudizio conseguente alla segnalazione del nominativo alle centrali la prova del fatto costitutivo del pregiudizio, ovvero l'avvenuta segnalazione (Coll. Milano, 10738/16; Coll. Roma, 10400/2016). La relativa domanda deve quindi essere respinta, restando in ogni caso in capo all'intermediario resistente valutare, qualora la segnalazione sia stata effettuata, se sussistano, a seguito della presente pronuncia, i presupposti che giustificano la segnalazione alla Centrale dei Rischi.

P.Q.M.

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 24.900,00 (ventiquattromilanovecento/00), oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo. Respinta ogni ulteriore domanda (...omissis....)